FILM COMMISSION
TORINO PIEMONTE

Via Cagliari 42 | 10153 Torino – Italy | C.F. 97601340017 | T. +39 011 2379201 | F. +39 011 2379299 | info@fctp.it | www.fctp.it

Spett.le
Alice Arecco
Via Via Sinibaldo Scorza, 7
16136 Genova
PEC alice.arecco@pec.it

Torino, 6/10/2026

Oggetto: l'affidamento del servizio di project management a supporto del progetto "Avenue Erasmus+" per la Fondazione Film Commission Torino Piemonte | CIG BB80787B2D – modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. a) e 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Gentile operatore,

Premesso che

a) in data 28/04/2026 la Fondazione Film Commission Torino Piemonte (di seguito "**Fondazione**") ha richiesto, tramite MePA, a codesto **Operatore economico** di presentare offerta per lo svolgimento dell'incarico di Project manager (di seguito solo "**Incarico**"), per le attività connesse al progetto "AVENUE Erasmus+". Codesto operatore ha riscontrato la richiesta di offerta, nei termini assegnati, proponendo per lo svolgimento del Servizio un importo pari a € 40.000,00 oltre iva;

b) ritenendo tale offerta congrua, la Fondazione, in data 04/05/2026, ha disposto l'affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b del Decreto legislativo, 31 marzo 2023, n, 36 ("**Codice**") in favore di Codesto operatore economico;

c) in data 09/06/2026, la Fondazione e codesto Operatore economico hanno stipulato contratto con scadenza al 30/06/2029;

d) lo svolgimento dell'Incarico richiede la prestazione aggiuntiva di attività, lontane dalla sede della Fondazione, dalla quale è necessario procedere al rimborso, ai sensi dell'articolo 5.4, per un importo pari a € 547,11;

considerato che

e) l'articolo 5.4 sottoscritto tra la Fondazione e codesto Operatore prevede che *"le eventuali spese sostenute dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'incarico potranno essere rimborsate previa autorizzazione e presentazione di giustificativi di spesa"*;

FILM COMMISSION
TORINO PIEMONTE

f) l'articolo 120, comma 1 lett. a del Codice prevede che *"contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (...) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste (...) dei documenti di gara iniziali"* ;

g) la presente modifica riguarda unicamente l'importo contrattuale nella parte in cui non prevede l'importo del rimborso spese e con stretto riferimento a tali spese, che sono state puntualmente rendicontate e valutate

Tutto ciò premesso e considerato, la Fondazione

DETERMINA

di modificare, ai sensi degli artt. 120, comma 2, lett. a) del Codice, per le ragioni sopra rappresentate, il contratto di cui all'oggetto, stipulato con codesto Operatore, con un aumento, comunque non superiore al 20% del valore del contratto iniziale e, nello specifico, pari ad € 547,11 (IVA e oneri esclusi).

È gradita l'occasione per porgere i migliori e più cordiali saluti.

Il Direttore

Paolo Manera